


**IL TRIBUNALE DI PADOVA**  
**I SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE**



riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO  
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO  
DOTT. MANUELA ELBURGO

PRESIDENTE REL.  
GIUDICE  
GIUDICE

nel procedimento n. 125.13 C.P.  
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Collegio,

visto il ricorso ex artt. 160, 161 e 186 bis L.F. depositato in data 27.11.2013 dalla società s.r.l. e la documentazione allegata;

ritenuto che la domanda di concordato presenta diversi aspetti di inammissibilità ex art. 162, commi 2, L.F.;

considerato che il ricorso non è sottoscritto dal legale rappresentante della società, come espressamente previsto dall'art. 161, comma 1, L.F.;


rilevato che manca la delibera di cui all'art. 152 comma 2, lettera b), richiamato dall'art. 161, comma IV, L.F., dal momento che quella allegata sub doc. 5 – determina dell'amministratore unico in data 24.7.13 notaio Roberto Agostini di Padova rep. n. 54821 -, non indica minimamente quale siano "la proposta e le condizioni" del concordato;

rilevato che manca altresì la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, di cui all'art. 161, comma 2, lettera a), tali non essendo certamente i prospetti sulla situazione patrimoniale della società al 31.7.13 e al 30.9.13 allegati sub doc. ti 11 e 12;

rilevato più in generale che né il ricorso né il piano allegato sub doc. 14 contengono una descrizione analitica delle voci che costituiscono le attività e le passività concordatarie;

rilevato che una descrizione del tutto generica e non sufficiente è contenuta esclusivamente nella relazione del professionista attestatore ex artt. 161, comma 3, e 186 bis L.F. ( doc. 15 );

rilevato che nel ricorso è prevista la suddivisione dei creditori in otto classi sulla base della affermazione che il piano prevede il soddisfacimento integrale di tutti i creditori – salvo gli interessi per i creditori chirografari – , sì che la predetta suddivisione in classi avrebbe lo scopo



di ammettere al voto i creditori privilegiati il cui pagamento è previsto oltre l'anno dall'omologa, ex art. 186 bis, comma 2, lettera c), l. f.;

rilevato più in particolare che il pagamento integrale e nei termini previsti dalla moratoria di legge, ex art. 186 bis L.F., è contemplato esclusivamente per i creditori inseriti nella classe I – dipendenti, professionisti e fornitori privilegiati -, “classe” quindi “ non votante”;

considerato invece che per le banche munite di privilegio ipotecario, inserite nella classe II “votante”, è previsto il pagamento integrale del capitale, congelato al 31.7.13, a decorrere dal 2017 e fino al 2026, così come per i crediti erariali privilegiati , inseriti nella classe III “votante”, è previsto il pagamento mediante rateazione, ex art. 52 D.L. 69/13, oltre il termine di legge e per i crediti previdenziali, inseriti nella IV classe “votante”, è prospettato il pagamento rateizzato ai sensi della circolare INPS 108/2013 parimenti oltre il termine di legge ;

considerato che non risulta essere intercorso alcun accordo con gli Istituti di credito con garanzia ipotecaria, né risultano neppure essere state presentate le richieste rateazioni per il pagamento dei crediti erariali e previdenziali;

considerato che nel piano industriale e finanziario (allegato 14) è contenuta la previsione di non alienare alcun immobile fino al 2016 (cfr. pag 11);

ritenuto che la proposta, così come formulata, sia inammissibile in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 186 bis, comma 2, lettera c) L.F., secondo l'interpretazione seguita da questo Tribunale (cfr. decreti 30.5.13 e 22.7.13);

rilevato infatti che questo Tribunale ha già affermato che : “...rimane invece la questione del prospettato pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, generali e speciali, nonché del creditore ipotecario: su tale argomento il Collegio non ritiene condivisibile la tesi della ricorrente, con conseguente inammissibilità della proposta.

La ricorrente intende porre in vendita l'immobile, escluso dal novero dei beni essenziali per la continuità aziendale, solo a partire dal 2017, dopo averlo concesso in locazione (con contratto che chiede al Tribunale di autorizzarla a stipulare) per 3 anni alla newco, e cominciare a pagare sempre a partire da tale data gli altri privilegiati.

Pur se corrisponde a considerazioni di logica comune quanto affermato dal ricorrente circa la difficoltà per una società che propone un concordato preventivo - e che quindi si trova per definizione in stato di crisi - di disporre della liquidità necessaria per pagare i creditori privilegiati immediatamente dopo l'omologa o comunque in termini ragionevolmente contenuti, il Collegio ritiene che il dato normativo non sostenga l'assunto.

Dall'interpretazione combinata delle norme di cui agli artt. 160, secondo comma, 177 e 186 bis l.f. si ricava infatti la regola che i creditori privilegiati debbano essere pagati immediatamente

dopo l'omologa ovvero in tempi corrispondenti a quelli di una liquidazione fallimentare, non consentendosi dilazioni ulteriori, se non quella della moratoria annuale introdotta dal citato art. 186 bis l.f. e per il solo concordato in continuità.

Esaminando le sopra citate disposizioni, si osserva in primo luogo che ai sensi dell'art. 160, 2° comma, l.f. è possibile una soddisfazione non integrale dei privilegiati, purché non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato.

Il dato letterale indica chiaramente che il legislatore abbia inteso consentire solo una falcidia quantitativa del credito privilegiato, collegata non a una scelta discrezionale o a una facoltà del proponente il concordato, ma al dato oggettivo dell'incapienza patrimoniale, che deve essere attestata dal professionista.

Appare quindi non condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui sarebbe invece possibile una relazione ex art. 160, 2° comma, l.f. nella quale l'attestatore certifichi l'impossibilità che in sede di procedura liquidatoria si realizzi un pagamento immediato dei creditori privilegiati o comunque in tempi non inferiori a quelli proposti dal ricorrente.

In secondo luogo l'art. 177 l.f., al comma 3, prevede che *“i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”*.

Nell'equiparare ai chirografari i creditori privilegiati incapienti per la parte residua del credito e nell'attribuire entro tale limite quantitativo il diritto di voto il legislatore conferma che l'unica falcidia ammessa dei creditori privilegiati è sempre e solo quella quantitativa.

Il pagamento immediato è altresì la giustificazione dell'esclusione dei privilegiati dagli aventi diritto al voto.

Come costantemente affermato dalla Cassazione *“il mancato riconoscimento del diritto di voto alla categoria dei creditori privilegiati non può trovare altra giustificazione che nella corrispondente assenza di un qualunque interesse all'esito della domanda di concordato nel senso che il trattamento dei crediti in questione non può subire alcuna conseguenza giuridicamente apprezzabile dall'eventuale accoglimento della proposta che per i creditori privilegiati è quindi indifferente, sussistendo diversamente una possibile compromissione del diritto soggettivo di credito dei medesimi senza il consenso, sia pure a maggioranza, della categoria”* (cfr. Cass. 6901 del 2010).

È allora evidente che un pagamento dell'intero credito ma differito nel tempo non può considerarsi una soluzione ininfluenza per il creditore privilegiato e che quindi il pagamento integrale di cui all'art. 177 va inteso come pagamento per l'intero e immediato.

Vi è infine la nuova disposizione in tema di concordati in continuità che alla lettera c) sancisce che *“il piano possa prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di causa di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto di voto.”*

Premesso che vi è unanimità nella dottrina e nella giurisprudenza nel ritenere tale previsione espressione ulteriore del favor per l’impresa e per la sua prosecuzione che ha ispirato il legislatore nel decreto sviluppo, l’introduzione della facoltà della moratoria conferma ancora una volta che la regola è il pagamento immediato.

L’inciso *“fermo quanto disposto dall’art. 160 secondo comma”* va letto nel senso di lasciare ovviamente impregiudicata la possibilità anche in caso di continuità aziendale di una falcidia del privilegiato in ordine al *quantum*, evenienza sottratta alla disponibilità del proponente e mera conseguenza dei valori dei beni sui quali sussistono le cause di prelazione.

A tale ipotesi di falcidia quantitativa il legislatore ha aggiunto la previsione di una facoltà, rimessa questa volta invece alla volontà del proponente, di differire nel tempo il pagamento di tali creditori.

Non si tratta però di una facoltà assoluta: in un’ottica di contemperamento degli opposti interessi la moratoria è limitata a un anno e resta altresì fermo che se i beni sui quali insiste la prelazione sono destinati alla liquidazione il creditore dovrà essere soddisfatto immediatamente dopo la liquidazione medesima e quindi eventualmente anche prima dell’anno.

Sempre nell’ottica di favorire il debitore concordatario è stato escluso che tale moratoria possa dare diritto di voto ai privilegiati e tale espressa esclusione conferma come il pagamento differito costituisca un sacrificio del privilegiato che - diversamente - ne legittimerebbe la partecipazione al voto, non potendosi appunto configurare come integrale pagamento ai sensi dell’art. 177 lf..

Da quanto sopra esposto discende che per consentire un pagamento dei privilegiati anche oltre l’anno sarebbe stata necessaria una norma espressa in tal senso, che precisasse altresì per quale importo il creditore privilegiato dovrebbe esercitare il diritto di voto, diversamente lasciando l’interprete nella più assoluta discrezionalità, soluzione evidentemente inaccettabile nel contesto così delicato e decisivo quale quello delle operazioni di voto” (cfr. decreti cit.);

rilevato che nel caso di specie non è stato neppure precisato il criterio adottato e l’importo per i quali i predetti creditori privilegiati sarebbero ammessi al voto;

rilevato inoltre che il pagamento dei creditori privilegiati delle classi II, III e IV è previsto in rateazioni fino al 2026 per gli istituti bancari garantiti da ipoteca della classe I, in rateazioni non meglio precisate per i crediti erariali e previdenziali, mentre il pagamento dei creditori chirografari delle classi V, VI e VII è previsto rispettivamente in dieci anni, dal 2015 fino al 2025, per le banche, dal 2013 al 2015 per i creditori strategici e in sette anni a decorrere dal 2014 per i restanti creditori chirografari;

considerato pertanto che nel caso di specie difetta anche la cd. “ causa concreta” dell’istituto concordatario, così come individuata dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 1521/13, che si identifica con lo scopo ultimo del concordato che è quello del superamento dello stato di crisi in cui versa l’imprenditore attraverso la soddisfazione di tutti i creditori in misura apprezzabile e in tempi ragionevoli;

considerato pertanto che la previsione di tempi per l’attuazione del concordato che superano, come nel caso concreto, addirittura i dieci anni non possono all’evidenza considerarsi ragionevoli;

rilevato che ai fini dell’individuazione dei creditori cd. “ strategici” inseriti nella classe VI, per i quali la proposta di concordato prevede una soddisfazione preferenziale, per tempi e modalità, rispetto ai creditori chirografari inseriti nelle altre classi, al di là delle mere enunciazioni contenute in ricorso nulla è stato allegato e documentato al fine di consentire al tribunale la necessaria valutazione di cui all’art. 163, comma 1, L.F.;

ritenuto pertanto che deve essere fissata udienza collegiale, ex art. 162, commi 2 e 3, L.F.;

P. Q. M.

fissa ex art. 162, commi 2 e 3, L.F. l’udienza collegiale del

Si comunichi.

Padova, li 4.12.13

IL PRESIDENTE

(Dott. C. Santinello)